

Torino

LEGGE DI BILANCIO 2025
Fisco e Lavoro
Reverse Charge
Credito imposta 4.0 e 5.0

Venerdì 28 marzo 2025

Fisco (1)

Riduzione strutturale **aliquote IRPEF** (già prevista per il 2024):

- fino a 28.000 euro: 23%;
- oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro: 35%;
- oltre 50.000 euro: 43%.

Limiti alle **detrazioni Irpef** per i precettori di redditi medio-alti (superiori a 75 mila euro).

Modifiche alla **tassazione auto** concesse in uso ai dipendenti: importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri tassato per il 50%. La percentuale è ridotta al 10% nei casi in cui i veicoli concessi ai dipendenti siano a trazione esclusivamente elettrica a batteria ovvero al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug in.

Deducibilità di alcune tipologie di spese e non concorrenza nella formazione del reddito di lavoro dipendente (vitto, alloggio, viaggio e trasporto servizio di taxi e noleggio con conducente, spese di rappresentanza) solo se effettuate con **metodi tracciabili**, cioè con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

Ai **premi** erogati negli anni 2025, 2026 e 2027 si applica la riduzione da 10 a 5 punti percentuali dell'aliquota imposta sostitutiva dell'IRPEF.

Esenzione dalle imposte sui redditi per le somme erogate (nel limite di 5 mila euro annui), in favore dei lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato nel corso dell'anno 2025, direttamente dai datori di lavoro o rimborsate ai lavoratori per il **pagamento dei canoni di locazione**.

Esenzione a partire dalla sottoscrizione del contratto per i primi due anni di lavoro a condizione che nell'anno precedente l'inizio del nuovo rapporto professionale, il neoassunto:

- sia stato titolare di reddito da lavoro dipendente per un importo inferiore o uguale agli euro 35mila
- abbia trasferito la propria residenza nel comune di lavoro da un comune di residenza precedente e situato a più di 100 km di distanza

Fisco (4)

Innalzamento del limite di esenzione per i **fringe benefits** per gli anni 2025, 2026 e 2027: 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico e a 1.000 euro per gli altri lavoratori dipendenti.

Proroga per il 2025, 2026 e 2027 incentivo fiscale della **maggiorazione del 20%** della deduzione relativa al costo del lavoro alle nuove assunzioni di personale dipendente.

Riduzione IRES dal 24% al 20% per le imprese che accantonano gli utili (almeno 80%) e li investono in beni strumentali (almeno 30% degli utili) . Per beneficiare dell'agevolazione devono ricorrere ulteriori condizioni, tra cui l'incremento occupazionale dell'1% e il non aver fatto ricorso alla CIG.

Nuovo requisito per il **riconoscimento della NASpl**: i lavoratori che si sono dimessi e vengono assunti, nell'arco dei 12 mesi successivi da un altro datore di lavoro e successivamente da questi licenziati, non potranno percepire l'indennità se il nuovo rapporto di lavoro non è durato almeno 13 settimane.

Confermati **l'incentivo al posticipo del pensionamento** (possibilità di rinunciare all'accredito della quota dei contributi a carico del lavoratore) e la misura **Opzione Donna**: anticipo del pensionamento per le lavoratrici con anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 61 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni e che si trovano in una particolare condizione (assistenza a disabili, con riduzione capacità lavorativa, licenziate).

Pensionamento anticipato, **Quota 103**, prevista per chi matura i requisiti anche nel corso del 2025.

Possibilità per i soggetti con contribuzione successiva al 1° gennaio 1996 (soggetti interamente contributivi), di computare, al fine dell'accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata, unitamente all'ammontare mensile della prima rata di pensione di base, anche il valore della prestazione di rendita di **forme pensionistiche di previdenza complementare**.

- **Bonus nuove nascite:** pari a 1.000 euro riconosciuto per ogni figlio nato adottato dal 1° gennaio 2025 a condizione di un nucleo familiare con ISEE non superiore a 40.000 euro annui.
- **Bonus asili nido:** previste alcune modifiche sui requisiti di accesso.
- **Congedo parentale:** Indennità elevata all'80% della retribuzione per 3 mesi entro il sesto anno di vita del bambino (successivamente 30% fino al nono mese).

Decontribuzione per le lavoratrici madri: esonero contributivo della quota a carico del lavoratore, in favore delle lavoratrici dipendenti o autonome: madri di due o più figli e che abbiano una retribuzione non superiore a 40.000 euro su base annua.

Sgravio contributivo nel Mezzogiorno: in sostituzione Decontribuzione Sud, esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro:

- per il 2025: 25% del totale dei contributi (max 145 euro mensili),
- riduzione graduale degli importi fino all'anno 2029,
- per imprese con più di 250 dipendenti, esonero previsto a condizione di incremento occupazionale.

Reverse Charge (1)

- **Inversione contabile** per le prestazioni di servizi *“effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati... rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica”*.
- Prestazioni di servizi caratterizzate da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.
- Efficacia della norma subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga.

Reverse Charge (2)

- **Regime transitorio opzionale:** possibilità del pagamento dell'IVA da parte del committente in nome e per conto del fornitore.
- Campo di applicazione analogo al reverse charge.
- Per attivare tale opzione da parte del prestatore e del committente dovrà essere utilizzato il modello che sarà approvato con provvedimento del Direttore dell'AdE.
- Con decreto del Direttore dell'AdE verranno stabiliti i termini e le modalità di attuazione del regime transitorio.

Piano Transizione 5.0 (1)

Modifica del **primo scaglione di investimento** con un unico limite fino a 10 milioni di euro prevedendo un credito di imposta:

- del 35% del costo nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva dal 3 al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento dal 5 al 10%,
- del 40% del costo nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva dal 6 al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento dal 10 al 15 %,
- del 45% del costo nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore 15 %.

Eliminato il divieto di cumulo con:

- credito di imposta ZES Unica Mezzogiorno e Zona Logistica Semplificata (ZLS),
- ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e strumenti dell'Unione europea,
- con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano ad oggetto i medesimi costi.

Confermata la non cumulabilità con il credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali materiali e immateriali 4.0.

Semplificata la procedura di calcolo dei consumi energetici.

Abrogazione dal 2025 del credito di imposta per beni immateriali 4.0.

Limite massimo di spesa di 2.200 milioni di euro per gli investimenti in beni strumentali 4.0 effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.

Ai soggetti che hanno aderito alla sanatoria per i crediti maturati nel periodo 2015-2029 viene riconosciuto un contributo in conto capitale commisurato, in misura percentuale, all'importo del credito oggetto della sanatoria che verrà definito con successivo decreto interministeriale MEF-MIMIT nel limite dello stanziamento di 250 milioni di euro suddivisi dal 2025 al 2028.

Estensione al 2025 del credito d'imposta nella ZES Unica, per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025.

Il limite di spesa è fissato a 2,2 miliardi di euro per il 2025.

Le imprese devono comunicare all'Agenzia delle Entrate (dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025), l'ammontare delle spese sostenute dal 16 novembre 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025.

Proroga della disciplina speciale sul Fondo di garanzia per le PMI al 31 dicembre 2025 con alcune modifiche:

- percentuale massima di copertura del Fondo per i finanziamenti destinati a esigenze di liquidità aumentata al 50% per tutte le MPMI, indipendentemente dalla loro categoria di valutazione,
- copertura massima del Fondo sale all'80% per i finanziamenti fino a 100.000 euro (anziché 80.000 euro come previsto finora), nel caso in cui venga richiesta una riassicurazione da garanti autorizzati,
- eliminato il limite di 250 dipendenti per le imprese che possono beneficiare delle percentuali di copertura del Fondo previste per le "mid cap" (imprese di dimensioni medie).

Rifinanziamento della misura volta al sostegno agli investimenti in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese: 400 milioni per l'anno 2025, 100 milioni di euro per l'anno 2026 e 400 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.

Stanziamiento di risorse ulteriori per l'incentivo al trasporto combinato strada-ferrovia (Ferrobonus) e strada-mare (Sea Modal Shift):

- **Ferrobonus:** 10 ML€ per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027; per il 2025 e per il 2026, pertanto, le risorse ammontano complessivamente a circa 30 ML€ per anno
- **Sea Modal Shift** (ex Marebonus): 12 ML€ per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027; per il 2025 e per il 2026 queste vanno ad aggiungersi ai circa 20 ML€ già stanziati. Sono state inoltre aggiunte 24 nuove rotte a quelle già autorizzate